



Comune di Acqualagna
Provincia di Pesaro e Urbino

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA, DIDATTICA E MANUTENTIVA DELLA
PISCINA COMUNALE DI ACQUALAGNA**

Tra il Comune di Acqualagna (C.F. 82001310410), rappresentato da Damiana Rebiscini (di seguito "Ente") autorizzato/a alla firma del presente atto in virtù del Decreto Sindacale di nomina n. 24 del 31/12/2025

e

l'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica [NOME ASD/SSD], con sede in [...], C.F./P.IVA [...], iscritta al RAS al n. [...], rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore [Nome] (di seguito "Soggetto Partner"), il quale interviene nel presente atto nella predetta qualità e dichiara, sotto la propria responsabilità, che i propri poteri sono tuttora in vigore e che non è intervenuta alcuna revoca, limitazione o modifica della carica e dei relativi poteri di rappresentanza.

PREMESSO:

- che il Comune è proprietario dell'impianto sportivo Piscina Comunale, individuato al Catasto fabbricati al F°49, mappale n.1363, Sub.1,
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2022 ed s.m.i è stato approvato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- che con delibera della Giunta Municipale n. del xxxx è stato disposto di procedere all'Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive senza scopo di lucro ai sensi del del Regolamento sopra citato;
- che con provvedimento n. xx del xxxx è stato approvato l'Avviso pubblico per raccogliere le proposte per la riqualificazione e gestione dell'impianto;
- che a seguito dell'Avviso, l'Associazione/Società sportiva xxxx ha presentato la propria proposta per l'ammodernamento dell'impianto e la successiva gestione;
- che con provvedimento n. xx del xxxx è stata approvata la graduatoria delle offerte presentate xxxxxxxxx;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DEL RAPPORTO

Il presente atto disciplina l'affidamento della gestione tecnico-operativa, didattica, manutentiva e di custodia dell'impianto natatorio comunale sito in Via A. Gamba. L'immobile è individuato tecnicamente nella planimetria allegata sub "A", che costituisce parte integrante del presente atto, e comprende:

Vasca Principale: Bacino di dimensioni 25x10 metri, con ambiente vasca avente altezza interna variabile tra 6,60 m e 6,90 m.

Locali di Servizio (Piano Terra): Area d'ingresso indipendente, locale infermeria e n. 3 blocchi spogliatoio dotati di relativi servizi igienici.

Locali Tecnici (Piano Interrato): Centrale termica, locale pompe, locale filtri, locale ventilazione e locale inverter, aventi altezza utile di 2,60 m.

Le Parti dichiarano e riconoscono che la gestione dell'impianto è qualificata come servizio privo di rilevanza economica ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, il cui equilibrio gestionale è garantito dall'assenza di scopo di lucro del Soggetto Partner e dal sostegno finanziario erogato dall'Ente sotto forma di contributo e anticipazione delle utenze.

Il rapporto instaurato configura una forma di partenariato fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale (Art. 118 Cost.). Il Soggetto Partner agisce per il perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale:

Promozione del benessere psicofisico della cittadinanza e prevenzione sanitaria.

Integrazione e inclusione sociale di soggetti con disabilità e fasce deboli.

Supporto alle politiche scolastiche del territorio mediante la didattica del nuoto.

In coerenza con la natura no-profit del rapporto, il Soggetto Partner ha l'obbligo di destinare eventuali eccedenze attive di gestione, risultanti dal monitoraggio del Piano Economico Finanziario (PEF), esclusivamente al potenziamento delle attività sociali previste o alla manutenzione migliorativa dell'impianto comunale.

ART. 2 - DURATA DEL RAPPORTO E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il rapporto di collaborazione e la relativa gestione dell'impianto hanno una durata stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data del verbale di consegna delle chiavi e degli impianti. Tale periodo è ritenuto dalle Parti congruo e necessario per l'attuazione del progetto didattico-sociale e per garantire la stabilità finanziaria dell'intervento descritta nel PEF asseverato (allegato D).

Al termine del triennio, la Convenzione cesserà ogni effetto di diritto, senza necessità di alcuna disdetta formale o preavviso. Ai sensi della normativa vigente, è espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito o proroga automatica. Qualsiasi prosecuzione del rapporto oltre la scadenza naturale dovrà essere preceduta da una nuova istruttoria pubblica, in conformità con i principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.

Al solo fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale e nelle more dell'individuazione di un nuovo partner, l'Ente si riserva la facoltà insindacabile di richiedere al Soggetto Partner una proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il Soggetto Partner è obbligato ad accettare tale estensione temporale alle medesime condizioni economiche e gestionali previste dalla presente Convenzione.

L'Ente comunicherà l'attivazione della proroga con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza naturale.

Il Soggetto Partner si impegna, alla scadenza del rapporto o in caso di risoluzione anticipata, a riconsegnare l'impianto libero da persone o cose proprie, in condizioni di perfetta efficienza e pulizia, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

La riconsegna avverrà in contraddittorio tra le parti, previa verifica dello stato degli impianti tecnologici e della dotazione mobile indicata nel verbale di consistenza iniziale.

In caso di risoluzione per morosità sulle utenze il termine perentorio per l'abbandono dei locali è fissato in 48 ore dalla comunicazione della decadenza.

ART. 3 - OBBLIGHI ECONOMICI E MODALITÀ DI RIMBORSO UTENZE

Le Parti concordano che la quota dei consumi energetici (Gas Metano, Energia Elettrica) e idrici (Acqua) a carico del Soggetto Partner sarà determinata sulla base delle letture dei sottocontatori installati presso i locali tecnici del piano interrato.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la rilevazione dei consumi avverrà secondo le seguenti modalità:

Con cadenza mensile, il Soggetto Partner e l'Ufficio Tecnico Comunale procederanno alla lettura dei misuratori.

I dati rilevati saranno riportati in un breve verbale sottoscritto dalle parti, che costituirà la base per l'emissione della nota di debito.

Il Soggetto Partner ha l'obbligo di segnalare immediatamente anomalie nei consumi rilevati dai sottocontatori per prevenire sprechi derivanti da guasti tecnici.

L'Ente trasmetterà la richiesta di rimborso corredata dalle fatture delle utenze e dai calcoli basati sui sottocontatori. Il Soggetto Partner è obbligato a versare l'integrale importo dovuto entro 15 (quindici) giorni solari dalla notifica.

Il puntuale rimborso delle utenze misurate è considerato obbligazione essenziale. Il mancato rimborso delle utenze per 2 (due) mensilità, anche non consecutive, costituisce grave inadempimento e legittima l'Ente a dichiarare risolta di diritto la Convenzione ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di sole 72 ore per il rilascio dell'impianto.

Ai sensi dell'Art. 1462 c.c., il Soggetto Partner non può sollevare alcuna eccezione relativa all'efficienza degli impianti o alla vetustà delle strutture per sospendere o ridurre i pagamenti dei rimborsi derivanti dalle letture dei sottocontatori. Eventuali contestazioni potranno essere fatte valere solo dopo l'integrale assolvimento dell'obbligo di pagamento.

Nelle more dell'installazione degli strumenti di contabilizzazione (sottocontatori), i costi da detrarre verranno determinati adottando il principio del costo storico da luglio 2025 alla sottoscrizione della convenzione.

ART. 4 - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL SOGGETTO PARTNER

Resta a carico esclusivo del Soggetto Partner ogni onere derivante dalla conduzione delle attività didattiche, sportive e sociali, ivi inclusi:

1. Gestione Operativa e Personale.

Il pagamento di retribuzioni, compensi sportivi, oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali per tutto il personale impiegato (istruttori, assistenti bagnanti, addetti pulizie e segreteria).

L'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08, inclusa la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica del personale.

La designazione di una figura tecnica reperibile h24 per la gestione di emergenze legate agli impianti tecnologici siti nel piano interrato.

2 Oneri Tecnici, Igiene e Materiali

Il Soggetto Partner deve provvedere a propria cura e spese:

All'acquisto e allo stoccaggio a norma di legge dei prodotti chimici (cloro, pH, flocculanti) necessari per garantire i parametri di balneabilità prescritti.

All'esecuzione delle analisi periodiche microbiologiche e chimiche presso laboratori accreditati, con particolare riferimento alla ricerca della Legionella.

Alla fornitura di tutto il materiale didattico e sportivo (corsie, tavolette, attrezzature fitness) non presente nel verbale di consistenza iniziale.

Alla fornitura di materiali di consumo e detergenti (Presidi Medico-Chirurgici) per la sanificazione quotidiana dei tre blocchi spogliatoio, dei servizi igienici e dell'atrio d'ingresso.

3. Manutenzione Ordinaria Programmata

Sono a carico dell' Partner tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere in efficienza l'impianto da 25x10 m e i locali tecnici (h=2,60 m), in via esemplificativa ma non esaustiva:

La sostituzione di lampade, rubinetteria, soffioni doccia e minuteria idraulica.

La taratura delle centraline di dosaggio e la manutenzione dei pre-filtri delle pompe.

Il controllo periodico del corretto funzionamento del Defibrillatore (DAE), inclusa la sostituzione di piastre e batterie in scadenza.

4. Oneri Fiscali e Assicurativi: il partner si fa di:

Ogni onere tributario derivante dalla gestione (es. TARI) e le spese per la registrazione della presente Convenzione.

Il pagamento puntuale delle polizze RCT/RCO e dei costi per la fidejussione a garanzia utenze.

ART. 5- DISCIPLINA DELLE TARIFFE E OBBLIGHI SOCIALI

In coerenza con il modello gestionale adottato e a parziale copertura dei costi operativi (personale, manutenzioni, prodotti chimici) e dei rimborsi energetici di cui all'Art. 2, il Soggetto Partner è autorizzato a riscuotere e incassare direttamente dai fruitori le tariffe derivanti dall'erogazione dei servizi (nuoto libero, corsi, abbonamenti). Tali somme entrano nella piena disponibilità dell' Partner per la gestione dell'impianto.

L'esercizio del diritto di incasso è subordinato al rispetto rigoroso delle tariffe massime deliberate dalla Giunta Comunale. Il Soggetto Partner non può, per nessuna ragione, applicare costi aggiuntivi, quote di iscrizione o contributi extra non previsti negli atti approvati dall'Amministrazione. Tali tariffe sono espressione della natura sociale del servizio e non possono essere aumentate arbitrariamente dal Soggetto Partner.

Qualora il Soggetto Partner ravvisi la necessità di adeguare i prezzi, dovrà presentare una relazione tecnica motivata all'Amministrazione. L'adeguamento diventerà efficace solo previa nuova Delibera di Giunta.

IL Soggetto Partner è tenuto ad applicare riduzioni tariffarie, per le seguenti finalità sociali:

Nuoto Scolastico: Tariffe calmierate per le attività curricolari degli Istituti del territorio.

Disabilità e Terza Età: Applicazione di sconti o pacchetti agevolati volti a favorire l'integrazione e la salute pubblica.

ISEE basso: Eventuali riduzioni per nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, individuate in coordinamento con i Servizi Sociali comunali

Il Soggetto Partner è tenuto a fornire all'Ente, su richiesta, un report semestrale sul numero di iscritti e sull'effettiva applicazione delle agevolazioni sociali (scuole, disabilità, anziani), al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio del PEF e la natura no-profit dell'attività.

Il Soggetto Partner deve rilasciare regolare ricevuta/documentazione fiscale per ogni incasso effettuato, specificando la tipologia di servizio reso. L'elenco delle tariffe approvate deve essere chiaramente esposto al pubblico presso la reception della piscina. La mancata applicazione delle tariffe deliberate o l'applicazione di costi "extra" non autorizzati costituisce inadempimento grave e comporta l'applicazione della penale di cui all'Art. 12.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)

Dalla data del verbale di consegna delle chiavi e dei locali, il Soggetto Partner assume ad ogni effetto di legge la custodia dell'immobile, delle vasche (25x10 m) e di tutti gli impianti tecnologici siti al piano interrato (h=2,60 m). Ai sensi dell'Art. 2051 del Codice Civile, il Soggetto Partner è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi o all'Ente dalle cose in custodia, salvo il caso fortuito. La custodia si estende anche alle pertinenze e ai locali di supporto (n. 3 blocchi spogliatoio, infermeria, atrio d'ingresso).

Il Soggetto Partner è obbligato a garantire, per l'intero orario di apertura al pubblico, alle scuole e ai gruppi, la presenza costante sul piano vasca di Assistenti Bagnanti in possesso di regolare brevetto di salvamento in corso di validità.

Il numero degli assistenti deve essere congruo rispetto all'affluenza e comunque mai inferiore a quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti.

Il personale di assistenza deve vigilare sul rispetto del regolamento d'uso della piscina e intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Il Soggetto Partner assume l'onere della gestione dei presidi di primo soccorso e, in particolare, del Defibrillatore Semiautomatico (DAE).

Il Partner deve curare la perfetta efficienza dell'apparecchio, provvedendo alla sostituzione periodica dei consumabili (piastre/elettrodi e batterie) prima della loro scadenza.

Deve essere costantemente garantita la presenza di almeno un operatore abilitato all'uso del DAE (in possesso di certificazione BLS-D aggiornata) per ogni turno di servizio.

Il Partner deve tenere un registro delle verifiche periodiche effettuate sul DAE, a disposizione degli organi di vigilanza e dell'Ente.

Il Soggetto Partner dichiara di sollevare e manlevare il Comune di Acqualagna da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall'utilizzo dell'impianto, dalla conduzione delle attività e da eventuali infortuni occorsi a utenti, dipendenti o terzi. Tale manleva opera anche in relazione a danni derivanti dall'omessa o errata manutenzione ordinaria delle attrezzature o dalla violazione dei protocolli di sicurezza e igiene e si estende altresì espressamente anche a qualsivoglia tipo di danno o sanzione risarcibile o comminabile alla stregua delle norme disposte in materia di diritto sportivo valevoli tempo per tempo.

Rientra nella responsabilità del custode la corretta esecuzione dei protocolli di autocontrollo previsti dalle normative sanitarie. L'Partner risponde della qualità delle acque e della prevenzione dei rischi epidemiologici, garantendo la regolare tenuta del Libro di Bordo della piscina.

ART. 7 - MANUTENZIONI, IGIENE E STATO DELL'IMMOBILE

Restano a totale ed esclusivo carico del Soggetto Partner tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza, sicurezza e igiene. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria:

Impiantistica e Minuta Riparazione: La sostituzione di lampade, rubinetteria, soffioni doccia, serrature, vetrate e ogni componente soggetta a usura o rottura accidentale.

Conduzione Tecnologica: La manutenzione dei pre-filtri delle pompe, tappi e guarnizioni, la taratura delle centraline di dosaggio, la pulizia dei filtri a sabbia e il monitoraggio degli inverter situati nei locali interrati (h=2,60 m).

Trattamento Acque: La conduzione chimica e fisica delle acque per garantire costantemente i parametri di legge, l'acquisto dei reagenti e la tenuta del piano di autocontrollo.

Igiene e Sanificazione: La pulizia e disinfezione quotidiana (e per cicli ripetuti in base all'affluenza) di tutti i locali, con particolare attenzione ai n. 3 blocchi spogliatoio e ai percorsi a piedi nudi, seguendo i protocolli anti-legionella e di prevenzione delle micosi.

L'Amministrazione Comunale provvede, tramite proprie ditte incaricate e a proprie spese, alla manutenzione periodica obbligatoria, alla revisione di legge di tutti gli estintori e degli idranti presenti nell'immobile. Il Partner è costituito custode dei suddetti presidi ed è tenuto alla sorveglianza visiva quotidiana, all'obbligo di non ostruirne l'accesso e alla segnalazione immediata al Settore II di eventuali manomissioni, utilizzi o anomalie.

La manutenzione straordinaria, intesa come interventi strutturali o sostituzione integrale di impianti giunti a fine vita tecnica compete all'Ente, fatti salvi i casi di:

Danni da Incuria: Qualora l'intervento straordinario si renda necessario a causa di colpa, negligenza o uso improprio delle strutture da parte del Soggetto Partner.

Omessa Manutenzione Preventiva: Qualora la rottura di un componente strutturale derivi dalla sistematica mancanza della manutenzione ordinaria programmata a carico del Partner. In tali casi, le spese di ripristino saranno addebitate interamente al Soggetto Partner, con facoltà dell'Ente di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Lo stato manutentivo dell'immobile, la funzionalità degli impianti tecnologici e la consistenza delle dotazioni mobili sono analiticamente descritti nel Verbale di Consistenza e Consegna, sottoscritto dalle Parti in data [DATA] e allegato alla presente sotto la lettera "B".

Tale verbale costituisce prova dello stato di fatto e di diritto in cui il Soggetto Partner riceve l'impianto e sarà il documento di riferimento per la riconsegna.

Al termine del rapporto, il Partner è obbligato a riconsegnare l'impianto nelle medesime condizioni documentate nel verbale, salvo il normale deperimento d'uso. Ogni difformità, mancanza o guasto non imputabile a vetustà sarà oggetto di contestazione e addebito immediato.

Il Soggetto Partner deve provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività (inclusi gli imballaggi dei prodotti chimici e i residui delle manutenzioni), nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti e dei regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti (TARI).

ART. 8 - IL PROGETTO TECNICO-GESTIONALE E SOCIALE

Le Parti riconoscono che il fulcro del presente partenariato è costituito dal Progetto Tecnico-Gestionale e Sociale presentato dal Soggetto Partner in sede di istruttoria, che si allega sub "C". Tale documento definisce l'identità dell'attività e gli standard qualitativi che il Partner si impegna a garantire alla comunità di Acqualagna per l'intera durata del rapporto.

Il Soggetto Partner si obbliga a realizzare l'offerta sportiva e didattica descritta nel Progetto, curandone ogni aspetto organizzativo:

Scuola Nuoto e Corsi: Organizzazione e gestione dei corsi di nuoto per bambini, adulti, neonati e gestanti, nonché delle attività di fitness acquatico (es. acquagym, hydrobike), assicurando istruttori con qualifiche federali o lauree in Scienze Motorie.

Attività Agonistica e Pre-Agonistica: Promozione dello sport agonistico e della formazione di squadre giovanili, valorizzando la vasca da 25x10 m come centro di eccellenza sportiva locale.

Nuoto Libero: Garanzia di un'ampia disponibilità di orari per la libera utenza, come programmato nel piano d'uso dell'impianto.

Sviluppo della Funzione Sociale: In armonia con il progetto presentato, l' Partner integra l'attività sportiva con interventi mirati alla coesione sociale e alla salute pubblica:

Progetti per le Scuole: Attuazione dei moduli didattici per gli Istituti Scolastici, coordinando orari e logistica in base alle esigenze curricolari.

Inclusione e Fragilità: Realizzazione degli interventi specifici per persone con disabilità e per la terza età, garantendo l'uso degli ausili necessari e tariffe agevolate.

L' Partner si impegna a mantenere elevati gli standard della propria attività attraverso:

L'aggiornamento costante dei protocolli didattici.

La manutenzione delle attrezzature didattiche e sportive di proprietà, necessarie per lo svolgimento dei corsi.

Il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction).

La predisposizione e l'adozione di una Carta dei Servizi, da sottoporre all'approvazione dell'Ente entro 60 giorni dalla firma della convenzione. Tale documento dovrà indicare chiaramente le modalità di erogazione delle attività, gli standard qualitativi garantiti, le tariffe approvate, nonché le procedure per il reclamo e la tutela dell'utente. La Carta dei Servizi deve essere adeguatamente pubblicizzata presso l'impianto e sul sito web del Gestore.

ART. 9 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il personale impiegato presso la Piscina Comunale non ha alcun rapporto di dipendenza con l'Ente. Il Soggetto Partner agisce in qualità di unico Datore di Lavoro (o committente in caso di collaborazioni sportive) ed è l'unico responsabile del trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale verso i propri operatori, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).

Per garantire la sicurezza e l'alto valore didattico del progetto, il Soggetto Partner si obbliga a impiegare personale in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Assistenti Bagnanti: Sempre presenti sul piano vasca durante l'apertura al pubblico, muniti di regolare brevetto di salvamento e abilitazione BLS-D (uso del defibrillatore) in corso di validità.

Istruttori: Tecnici in possesso di brevetti rilasciati da Federazioni Nazionali (es. FIN) o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, o in alternativa Laureati in Scienze Motorie.

Responsabile d'Impianto: Una figura di coordinamento tecnico e gestionale, reperibile per l'Ente in caso di emergenze legate alle strutture o agli impianti del piano interrato.

In conformità con quanto previsto nell'Avviso e nel CCNL di settore, il Soggetto Partner si impegna a valutare prioritariamente l'assorbimento del personale già impiegato nella gestione precedente, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e con la sostenibilità del PEF asseverato.

Il Soggetto Partner è tenuto a:

Assolvere a tutti gli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, fornendo i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Acquisire preventivamente e semestralmente il certificato del casellario giudiziale (ex D.Lgs. 39/2014) per tutto il personale che opera a contatto diretto con minori, e nominare un Responsabile contro abusi e discriminazioni.

Mantenere costante la regolarità contributiva (DURC). L'accertata irregolarità del DURC costituisce grave inadempimento a carico del soggetto.

Il personale, pur non essendo dipendente pubblico, è tenuto ad adottare un comportamento improntato alla massima cortesia e correttezza verso l'utenza e a rispettare i principi di dignità e decoro propri di un servizio di interesse generale svolto in una struttura comunale.

Il Soggetto si obbliga, per tutta la durata della convenzione, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Acqualagna, approvato con delibera di Giunta e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente. Tale obbligo si estende a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualunque titolo del Gestore, i quali agiscono per conto di un servizio pubblico comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di Comportamento, costituirà motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione Comunale. La risoluzione opererà di diritto con la semplice comunicazione da parte del Comune di volersi avvalere della presente clausola.

Il Soggetto Partner ha l'obbligo di depositare presso l'Ufficio Sport del Comune, prima dell'avvio effettivo delle attività e comunque entro 10 giorni dalla firma della presente Convenzione, la seguente documentazione:

Elenco completo di tutto il personale impiegato (dipendenti, collaboratori sportivi, istruttori, assistenti bagnanti e addetti alle pulizie).

Copia dei brevetti di salvamento, dei titoli di studio (lauree in Scienze Motorie) e dei brevetti tecnici federali per gli istruttori.

Copia degli attestati di formazione BLS-D in corso di validità per il personale addetto all'uso del defibrillatore.

Copia del certificato del casellario giudiziale (ex D.Lgs. 39/2014) per tutti i collaboratori a contatto con minori.

Il Soggetto Partner si impegna a comunicare tempestivamente (entro 5 giorni lavorativi) ogni variazione o integrazione dell'elenco del personale e a trasmettere i relativi titoli per i nuovi innesti.

Nel caso di mutamento nella composizione del Consiglio Direttivo, della Presidenza o dei poteri di rappresentanza legale, il soggetto dovrà trasmettere copia del verbale di nomina e la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei nuovi amministratori.

ART. 10 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Trattandosi di attività priva di rilevanza economica, la gestione dell'impianto è finalizzata al raggiungimento del pareggio di bilancio e al perseguimento degli obiettivi sociali descritti nel Progetto. Il Soggetto Partner è l'unico responsabile della conduzione economica e si impegna a gestire l'impianto secondo criteri di efficienza e oculatezza, al fine di garantire la continuità del servizio per l'intero triennio.

Il Soggetto Partner dichiara che le entrate previste sono congrue e sufficienti a coprire integralmente:

I rimborso dei costi energetici ed idrici rilevati dai sottocontatori;

I costi del personale e della sicurezza;

Gli oneri di manutenzione ordinaria e igiene.

Il Soggetto Partner dichiara che l'Ente non è tenuto a intervenire per il ripianamento di eventuali disavanzi di gestione o perdite economiche derivanti da una conduzione inefficiente o da una sovrastima dei proventi. Qualora si verificassero scostamenti negativi tra entrate e uscite, l'Partner dovrà farvi fronte con risorse proprie.

o mediante azioni di ottimizzazione gestionale, fermo restando l'obbligo di garantire gli standard qualitativi e sociali promessi.

Le Parti concordano che, in presenza di circostanze straordinarie, oggettive ed imprevedibili (quali, a titolo esemplificativo, rincari energetici superiori a quanto stimato nel PEF asseverato), potrà essere avviato un tavolo di confronto per verificare la tenuta del Piano Economico Finanziario (PEF). In tale sede, l'Ente e il Soggetto Partner valuteranno congiuntamente possibili azioni di riequilibrio (es. rimodulazione orari o aggiornamento tariffe), nel rispetto del principio di leale collaborazione e sussidiarietà.

In coerenza con l'assenza di scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale non possono essere distribuiti, ma devono essere accantonati o reinvestiti per il miglioramento dell'impianto natatorio o per il potenziamento dei progetti sociali rivolti alla comunità di Acqualagna.

ART. 11 - GARANZIE FIDEIUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE PRESTATE

11.1 Garanzia Fideiussoria Definitiva

A garanzia della sostenibilità del progetto e del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal partenariato — con specifico riferimento al rimborso integrale delle utenze energetiche anticipate dall'Ente e alla corretta esecuzione della manutenzione ordinaria — il Soggetto Partner ha costituito, preventivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, una garanzia fideiussoria (n. _____ emessa da _____ in data _____) per l'importo di € 28.650,00.

Tale importo è parametrato prioritariamente alla stima dei costi energetici annui. La garanzia prevede espressamente:

la clausola di pagamento a prima richiesta e l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta e motivata dell'Ente;

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (ex art. 1944 c.c.);

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia resterà vincolata per l'intera durata del rapporto (triennale) e sarà svincolata dall'Ente solo previa verifica del saldo integrale di ogni pendenza (utenze, canoni o penali) e della riconsegna formale dell'impianto in buono stato. In caso di escussione, anche parziale, il Partner dovrà reintegrare la garanzia nell'importo originario entro 10 giorni, a pena di risoluzione del rapporto.

11.2 Polizze Assicurative (RCT e RCO) Il Soggetto Partner ha consegnato, all'atto della firma, copia delle seguenti polizze assicurative contratte con la Compagnia _____ (Agenzia di _____) nella forma "loss occurrence":

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): con massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00. La polizza include le seguenti estensioni e sotto-limiti obbligatori:

1. Equiparazione ai "terzi" di collaboratori, volontari, stagisti e ogni persona di cui il Partner si avvalga, per danni subiti in occasione del servizio (ove non coperti da RCO);
2. Inclusione della responsabilità civile personale delle suddette figure;
3. Danni alle strutture e cose mobili comunali in consegna/custodia: sotto-limite di € 150.000,00;
4. Danni ai beni di terzi fruitori/frequentatori (ex artt. 1783-1786 c.c.): sotto-limite per sinistro di € 5.000,00 e per anno € 50.000,00;
5. Rischio Incendio: danni a terzi e al Comune causati da incendio di cose del Partner o dallo stesso detenute: sotto-limite per sinistro e anno di € 500.000,00;

6. Danni da furto di beni di terzi: sotto-limite per sinistro e anno di € 25.000,00.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): con massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

11.3 Clausole Obbligatorie e Salvaguardia Entrambe le polizze sopra citate contengono:

- Rinuncia alla Surroga: espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surrogazione e regresso nei confronti del Comune di Acqualagna;
- Comune come Terzo: clausola che considera l'Ente quale "Terzo" a tutti gli effetti ai fini del risarcimento;
- Obbligo di Comunicazione: impegno della Compagnia a comunicare al Comune l'eventuale sospensione o disdetta della copertura con almeno 30 giorni di preavviso.

11.4 Obblighi di Mantenimento e Manleva Il Soggetto Partner si impegna a mantenere valide le coperture per tutta la durata della Convenzione, presentando le quietanze di pagamento dei premi entro i termini di scadenza. È fatto divieto assoluto di esercitare attività in periodi di copertura assicurativa. Il Soggetto Partner manleva e tiene indenne il Comune di Acqualagna da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dell'impianto, dalla conduzione delle attività didattiche/sportive (incluso l'uso del DAE) e da eventuali infortuni occorsi a utenti, dipendenti o terzi frequentatori per fatti omissivi o commissivi imputabili al Partner

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'inosservanza delle clausole convenzionali e dei protocolli operativi da parte del Soggetto Partner comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità dell'infrazione. L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta (via PEC) alla quale il Soggetto Partner può rispondere con le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Vengono individuate le seguenti fattispecie di inadempimento:

Inadempimenti Lievi (€ 100,00 per evento):

Mancata o incompleta compilazione quotidiana del registro dei parametri dell'acqua (cloro, pH, temperatura).

Carenze minori nella pulizia quotidiana degli spogliatoi (n. 3 blocchi), dei servizi igienici o dell'atrio d'ingresso.

Mancata esposizione dei cartelli informativi o delle tariffe approvate.

Inadempimenti Gravi (€ 500,00 per evento):

Assenza ingiustificata del personale obbligatorio (Assistenti bagnanti con brevetto o Istruttori qualificati) durante gli orari di apertura.

Mancata presenza del soggetto alla lettura dei sottocontatori per il calcolo delle utenze.

Omissione o ritardo nell'effettuazione delle analisi periodiche (Legionella e microbiologia).

Mancata verifica periodica o inefficienza del Defibrillatore (DAE).

Inadempimenti Gravissimi (€ 1.000,00 per evento e avvio procedura di risoluzione):

Sospensione arbitraria del servizio senza giustificato motivo di forza maggiore.

Mancata regolarità contributiva (DURC negativo) per il personale impiegato.

Interruzione del servizio dovuta a colpa o negligenza nella conduzione dell'impianto

Rifiuto di consentire l'accesso ispettivo ai tecnici comunali presso i locali tecnici del piano interrato (h=2,60 m) o il piano vasca.

Le penali saranno trattenute direttamente dal contributo erogabile dal Comune. Qualora l'importo delle penali superi il contributo o questo sia già stato erogato, il Soggetto Partner dovrà provvedere al versamento tramite PagoPA entro 15 giorni dalla notifica.

Risarcimento del Danno L'applicazione delle penali non esonera il Soggetto Partner dalle responsabilità civili e penali derivanti dall'inadempimento, né pregiudica il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

La reiterazione della medesima infrazione per più di tre volte nell'arco di un anno solare attribuisce all'Ente la facoltà di risolvere la Convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'Art. 1456 c.c..

ART. 13 - DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente dichiara la decadenza immediata dell'affidamento, con conseguente interruzione della Convenzione, nei seguenti casi:

Perdita dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di avviso (es. cancellazione dal RAS, perdita della natura no-profit);

Sopravvenienza di cause ostative di cui al Codice Antimafia o condanne penali del legale rappresentante;

Cessione totale o parziale della gestione a soggetti terzi senza autorizzazione scritta dell'Ente.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto, mediante semplice comunicazione via PEC (Clausola Risolutiva Espressa), qualora il Soggetto Partner incorra in uno dei seguenti gravi inadempimenti:

Mancato rimborso delle utenze rilevate dai sottocontatori per 2 mensilità, anche non consecutive.

Mancata presenza dell'Assistente Bagnanti o inefficienza del DAE durante l'orario di apertura.

Interruzione ingiustificata del servizio per oltre 3 giorni consecutivi.

Mancato reintegro della fideiussione o mancato rinnovo delle polizze assicurative.

Accumulo di penali per la stessa fattispecie oltre i limiti previsti dall'Art. 12.

L'Ente si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione in qualunque momento per comprovati motivi di pubblico interesse (es. necessità di lavori straordinari strutturali non differibili o mutamento delle politiche sociali dell'Ente) con un preavviso di almeno 60 giorni, previo congruimento delle spese documentate sostenute dal partner fino a quel momento.

Il Soggetto Partner può recedere dalla Convenzione per gravi e documentati motivi che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione dell'attività con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale termine è stabilito per consentire all'Ente l'espletamento di una nuova istruttoria pubblica e garantire la continuità del servizio.

In tutti i casi di cessazione anticipata, il Soggetto Partner è obbligato a:

Riconsegnare le chiavi e l'impianto libero da persone e cose entro i termini stabiliti (72 ore in caso di risoluzione per morosità);

Sottoscrivere il verbale di riconsegna in contraddittorio;

Saldare ogni pendenza relativa alle utenze maturate fino al giorno dell'effettivo rilascio.

ART. 14 - POTERE DI CONTROLLO, VIGILANZA E PARAMETRI TECNICI

L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Procedimento (RUP) o tecnici incaricati, si riserva il diritto di accedere in qualunque momento e senza preavviso all'impianto per verificare:

Lo stato di manutenzione e conservazione dell'immobile e degli impianti al piano interrato;

La regolarità dei rimborsi tramite lettura dei sottocontatori; nelle more della completa installazione e attivazione di tali dispositivi, il calcolo e la verifica dei rimborsi faranno esclusivo riferimento al regime transitorio e alle modalità di stima disposte nella presente Convenzione e nell'Avviso Pubblico;

Il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la presenza del personale qualificato obbligatorio. Il Soggetto Partner è obbligato a prestare la massima collaborazione, garantendo l'accesso a tutti i locali, inclusi quelli tecnici (h=2,60 m).

Il Soggetto Partner è obbligato al rispetto dei requisiti previsti dall'Art. 41 della Legge Regionale Marche n. 8/2006 e dalla DGR 1431/2013.

Il Comune ha la facoltà di richiedere in visione, in qualsiasi momento, il Libro di Bordo e il Piano di Autocontrollo della piscina. L'Ente può inoltre disporre analisi chimico-batteriologiche supplementari a campione; qualora queste evidenzino parametri fuori norma, i costi delle analisi e gli oneri di ripristino saranno a totale carico del Soggetto Partner.

Resta in capo al Comune la vigilanza sulla corretta esecuzione della manutenzione ordinaria. Qualora l'Ente riscontri inerzia nell'effettuazione delle riparazioni minute potrà intimare l'intervento entro 5 giorni, decorrenti i quali l'Ente provvederà d'ufficio addebitando i costi e una penale amministrativa all' Partner.

ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'Ente, a sostegno delle finalità sociali e a parziale copertura dei costi di gestione non coperti dalle tariffe, si impegna a corrispondere al Soggetto Partner un contributo massimo annuo di € 20.000,00 per il 2026 e di € 30.000,00 per il 2027-2028.

Il pagamento avverrà in due quote semestrali posticipate, previa verifica da parte del RUP del regolare svolgimento delle attività previste nel Progetto Sociale, della regolarità del DURC e di ogni altro onere anche amministrativo richiesto in convenzione.

L'Ente si riserva di compensare dal contributo eventuali penali maturate o rimborsi utenze non corrisposti.

Restano a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire l'integrità strutturale dell'immobile e la funzionalità degli impianti principali, qualora giunti a fine vita tecnica.

Tali interventi saranno programmati dall'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con le disponibilità di bilancio e la programmazione delle opere pubbliche.

Il Comune non risponde di guasti derivanti dalla mancata o errata manutenzione ordinaria che era in capo all' Partner.

L'Ente garantisce al Soggetto Partner la piena disponibilità dell'impianto sportivo per tutta la durata della Convenzione, libero da oneri e vincoli che possano impedirne l'uso previsto, fatti salvi i periodi di chiusura necessari per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto precedente.

L'Ente, in qualità di intestatario dei contratti di fornitura, provvede al pagamento diretto ai gestori delle fatture relative a Gas, Energia Elettrica e Acqua, garantendo la continuità delle forniture. L'Ente agirà poi in rivalsa verso il Soggetto Partner per il recupero delle somme calcolate sui sottocontatori.

Il Comune si impegna a facilitare il coordinamento tra le Istituzioni Scolastiche del territorio e il Soggetto Partner per la definizione dei calendari delle attività didattiche curricolari, garantendo il supporto istituzionale necessario per il successo dei progetti educativi.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto Partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine ha comunicato il conto corrente dedicato assegnato alla presente procedura. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per i pagamenti verso fornitori/subappaltatori comporta la risoluzione di diritto della Convenzione.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679)

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Soggetto Partner agisce in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati degli utenti (iscritti ai corsi, utenti del nuoto libero, personale impiegato), assumendosi ogni responsabilità legale e organizzativa derivante dalla raccolta e conservazione degli stessi.

Il Comune agisce come Titolare del trattamento limitatamente ai dati necessari per la gestione della Convenzione e per l'erogazione del contributo economico.

Data la natura del servizio, il Soggetto Partner si impegna a trattare con la massima riservatezza:

Certificati di idoneità all'attività sportiva e dati relativi a disabilità per l'accesso alle tariffe agevolate.

Il trattamento deve avvenire solo previo consenso esplicito dei genitori o tutori legali, con misure di sicurezza adeguate a prevenire l'accesso non autorizzato.

Il Soggetto Partner si obbliga a:

Nominare i propri collaboratori e istruttori quali "Soggetti autorizzati al trattamento", fornendo loro adeguate istruzioni.

Adottare misure tecniche e organizzative idonee (es. archivi protetti, password) per garantire la sicurezza dei dati e prevenire casi di data breach.

Fornire agli utenti una chiara informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR, specificando che il servizio è svolto in regime di convenzione con il Comune di Acqualagna.

Al termine del rapporto, il Soggetto Partner dovrà conservare i dati per il periodo previsto dalle norme civili e fiscali, assicurando la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati non più necessari, salvo diversa disposizione di legge.

Il Soggetto Partner manleva il Comune da ogni sanzione, richiesta di risarcimento o onere derivante da trattamenti di dati personali non conformi alla normativa vigente o da violazioni di sicurezza imputabili alla propria organizzazione.

ART. 18 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento:

Al D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs. 38/2021 (Riforma dello Sport) e successive modifiche;

Al Codice Civile per quanto attiene alle obbligazioni contrattuali, alla custodia e alle responsabilità;

Alla Legge Regionale Marche n. 8/2006 e relativi regolamenti attuativi per la disciplina tecnica delle piscine;

Ai Regolamenti Comunali vigenti, con particolare riferimento a quelli sull'uso dei beni immobili e sulla gestione dei rifiuti.

Qualora l'entrata in vigore di nuove norme di legge o regolamenti (nazionali o regionali) rendesse necessaria la modifica di alcuni articoli della presente Convenzione, le Parti si impegnano a rinegoziarne i contenuti secondo i principi di buona fede e leale collaborazione, al fine di mantenere inalterato l'equilibrio del partenariato e la continuità del servizio.

ART. 19 - SPESE DI CONVENZIONE E REGISTRAZIONE

Le spese di stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Soggetto Partner. Relativamente all'imposta di bollo, si applica il regime di esenzione previsto dalla normativa vigente (Art. 12, c. 10, D.Lgs. 36/2021) per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale (RAS).

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Qualora si rendesse necessaria la registrazione, gli oneri saranno a carico dell' Partner, fatte salve le agevolazioni previste per gli enti sportivi dilettantistici o per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Ai fini dell'esenzione, il Soggetto Partner è tenuto a produrre copia del certificato di iscrizione al RAS in corso di validità, che sarà conservato agli atti dell'Ente

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione saranno, in prima istanza, oggetto di un tentativo di conciliazione amichevole tra il Legale Rappresentante del Soggetto Partner e il Responsabile del Procedimento (RUP)

Qualora il tentativo di conciliazione non porti a una definizione della controversia entro 60 giorni, la competenza territoriale per ogni azione legale sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Urbino

Resta inteso che, per le controversie inerenti alla legittimità dei provvedimenti di decadenza o agli atti autoritativi del Comune, la giurisdizione appartiene al Tribunale Amministrativo competente per territorio, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo.

Servizio L'esistenza di una controversia o di un'azione legale in corso non autorizza il Soggetto Partner a sospendere o rallentare le attività oggetto della Convenzione, né a interrompere il rimborso delle utenze o il rispetto degli standard sociali, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e la sicurezza dell'utenza.

ART. 21 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

Allegato A: Planimetria tecnica dei locali (P.T. e P. Interrato);

Allegato B: Verbale di consistenza e consegna (stato dei luoghi);

Allegato C: Progetto Tecnico-Gestionale e Sociale presentato dall' Partner;

Allegato D: Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato.

Letto, confermato e sottoscritto. Acqualagna, lì [DATA]

PER IL COMUNE DI ACQUALAGNA (Il Responsabile del Servizio) _____

PER IL SOGGETTO PARTNER (Il Legale Rappresentante) _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Soggetto Partner dichiara di aver preso particolare conoscenza e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: **Art. 1** (Oggetto e natura del rapporto), **Art. 2** (Durata del rapporto, continuità del servizio e proroga tecnica), **Art. 3** (Obblighi economici, modalità di rimborso utenze, clausola risolutiva espressa e clausola *solve et repete*), **Art. 4** (Oneri e responsabilità a carico del Soggetto Partner), **Art. 5** (Disciplina delle tariffe, obblighi sociali e penali per mancata applicazione), **Art. 6** (Responsabilità, custodia ex art. 2051 c.c. e manleva), **Art. 7** (Manutenzioni, igiene e responsabilità per danni da incuria o omessa manutenzione), **Art. 8** (Progetto tecnico-gestionale e sociale), **Art. 9** (Personale, organizzazione risorse umane e codice di comportamento), **Art. 10** (Sostenibilità economica e responsabilità esclusiva della gestione), **Art. 11** (Garanzie fideiussorie, escussione a prima richiesta e coperture assicurative), **Art. 12** (Inadempimenti e sistema delle penali), **Art. 13** (Decadenza, risoluzione, recesso dell'Ente e obblighi di rilascio impianto), **Art. 14** (Potere di controllo, vigilanza, accesso senza preavviso e manutenzione d'ufficio), **Art. 15** (Oneri e obblighi a carico del Comune), **Art. 16** (Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione di diritto), **Art. 17** (Trattamento dei dati personali e manleva sanzioni GDPR), **Art. 18** (Osservanza di norme e rinegoziazione per modifiche legislative), **Art. 19** (Spese di convenzione e registrazione), **Art. 20** (Controversie, foro competente esclusivo di Urbino e continuità del servizio in pendenza di lite), Art. 21 (Allegati parte integrante)

IL SOGGETTO PARTNER _____